DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO

Art. 21

Banche costituite in forma cooperativa

Nelle assemblee delle banche costituite in forma cooperativa, in cui il Ministero esercita il diritto di voto inerente alle azioni sottoscritte a seguito delle operazioni previste dal presente decreto-legge, si applicano gli articoli 2351, comma 1, 2368, 2369 e 2372 del codice civile, in luogo degli articoli 2538, commi 2 e 5, e 2539 del codice civile, nonche' degli articoli 30, comma 1, e 31, comma 2, primo periodo, del Testo unico bancario. Le quote di capitale sociale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea sono quelle previste dalla legge e non si applica l'articolo 137, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Versione in vigore dal 23 dicembre 2016, non più in vigore dal 22 febbraio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio
Estremi	Decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237
Capo	II — Interventi di rafforzamento patrimoniale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-tutela-del-risparmio-nel-settore/art-21-banche-costituite-in-forma-cooperativa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it